

STUDIO LEGALE
TIRINATO-CAROLEO
C.so Mazzini, 74 – 88100 – Catanzaro – Cz
p.e.c.: veneranda.caroleo@avvocaticatanzaro.legalmail.it
e-mail: avv.tirinato.caroleo@alice.it
mobile: 380/1005445

ECC. MA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO SEZIONE LAVORO

Atto di appello

(con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. – già partecipanti al giudizio di I grado giusta autorizzazione ex art. 151 c.p.c.)

PER: CAROLEO Claudio (CRL CLD 98L14C352T) nato a Catanzaro il 14-07-1998, ivi residente alla Via M. Pane n. 2; elettivamente domiciliato in Catanzaro, al Corso Mazzini n. 74, presso e nello studio dell'Avv. **Veneranda CAROLEO** (CRL VRN 59A67A462E) - **P.E.C.: veneranda.caroleo@avvocaticatanzaro.legalmail.it** che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al presente atto;

APPELLANTE

CONTRO: Ministero Istruzione; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; Ufficio II - A.T. per la Provincia di Catanzaro, in persona dei rispettivi l.r.p.t. domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati già convenuti in giudizio, previa autorizzazione, mediante notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con pubblicazione del ricorso nel sito internet del MI, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro e dell'A.T. per la provincia di Catanzaro;

PER LA RIFORMA

della sentenza n. **92/2023** del **01.02.2023 (all.1)** pubblicata in pari data, non notificata, resa nel giudizio n. **1268-1/2022 R.G.**, con la quale il **Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro**, ha rigettato il ricorso.

PREMESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. (**R.G. 1268/2022 – Tribunale di Catanzaro – G.L.**), il ricorrente già inserito in **II Fascia Graduatorie per le Supplenze Provincia di Catanzaro - GPS 2022** (collocazione in seguito ad iscrizione effettuata in data 13.05.2022 – **all.2**), per la **classe di concorso B006 - Laboratorio di Odontotecnica**, chiedeva l'inserimento in **I Fascia Graduatorie GPS 2022**, **esponendo:**

- di essere in possesso di **Diploma di Scuola Secondaria di II Grado di tipo professionale – Diploma di odontotecnico**, conseguito c/o Istituto Professionale Indirizzo Socio Sanitario/Articolazione Odontotecnico “**Petrucchi-Ferraris-Maresca**” di **Catanzaro – all. 3**, che dà accesso agli insegnamenti **ITP** (rientranti nella *Tabella B/Docenti ITP/elenco Classi di concorso insegnamenti Scuola Secondaria di II grado/Ministero Istruzione*), e, quindi, in possesso di titolo di studio da sempre individuato dall'Amministrazione Scolastica quale titolo valido per l'**accesso** ai ruoli di **Insegnamento tecnico/pratico/operativo (Tabella B)**, che si affiancano agli



insegnamenti previsti dagli ordinamenti degli Istituti tecnici e professionali (**Tabella A**) affidati, invece, a docenti in possesso delle varie lauree (Agraria, Ingegneria, Architettura, Medicina, Scienze biologiche, etc.);

- di **possedere** altresì, i richiesti **24 Crediti Formativi Universitari** di tipo **pedagogico/didattico** - **24 CFU** - conseguiti all'esito di superamento di 4 esami universitari di merito (all. 4), attivati in appositi *Percorsi di studio* presso Atenei all'uopo autorizzati, attestanti il possesso di competenze di tipo *educativo/didattico/psicologico/relazionale*, che **completano** il profilo tecnico/professionale ed operativo del docente ITP;
- di **possedere**, dunque un titolo di studio di accesso alle classi di concorso relative agli Insegnamenti Tecnico/pratici, che **congiunto ai 24 CFU** definiti con D.M. 616/2017, è **palesamente idoneo** ad essere **anche** titolo di *Abilitazione* per gli Insegnamenti Tecnico/pratici (Diplomi Scuole Secondarie II Grado di tipo tecnico e/o professionale), per come risulta “de plano”, dalle norme in materia: il **DPR 19/2016** (art. 3, 2° comma); il **D.Lgs. n. 59/2017** (artt. 5 e 17), avente ad oggetto: “**Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, attuativo della L. 107/2015 - art. 1, commi 180 e 181**”, in applicazione dei quali, per i titoli di accesso ai concorsi, **scompare** completamente il titolo dell'*Abilitazione*, **sostituito ed assorbito** dal requisito del possesso dei “24 CFU”, in riferimento alla posizione del Docente ITP.

L'Amministrazione resistente, si costituiva nel giudizio n. **1268/2022**, chiedendo il rigetto delle richieste del ricorrente; con ordinanza sull'istanza cautelare del **1 settembre 2022**, ed in seguito con sentenza di merito n. **92 del 1 febbraio 2023**, il **Tribunale di Catanzaro – G.L.**, rigettava il ricorso del sig. **CAROLEO Claudio**, compensando le spese di lite.

Detta sentenza si appalesa ingiusta e va censurata, nella parte in cui nega il diritto del sig. **CAROLEO Claudio** ad essere inserito nella **I Fascia delle Graduatorie provinciali per le Supplenze** del personale docente – Provincia di Catanzaro, e nella **II Fascia delle Graduatorie d'Istituto**, per la classe di concorso **B06**, per i seguenti

MOTIVI

In quanto al valore abilitante diploma ITP e 24 CFU

- 1) Il Giudice di *prime cure*, “sposando” apoditticamente le argomentazioni dell'Amministrazione resistente, e rifacendosi in modo identico, ad una propria ordinanza del 26.07.2021 prodotta in giudizio da controparte, non si è soffermato, tuttavia, sul delicato e dibattutissimo problema del riconoscimento dell'**equipollenza** del titolo dei **24 CFU**, al titolo di abilitazione per il **docente ITP**, nel caso di specie dell'odierno ricorrente; il problema ormai datato, discende innanzi tutto, dal pacifico superamento della disciplina che in passato governava le **forme di reclutamento**, cioè il **D.Lgs 297/94**, il quale, secondo la *Tabella ministeriale degli Insegnamenti*, si riferiva **esclusivamente** alle classi di concorso della **Tipologia “A”**, cioè alle classi di concorso relative alle discipline frontali (ad. esempio Scienze naturali, Agronomia, Discipline sanitarie, etc.), diverse da quelle di taglio **tecnico/pratico** (impartite solo negli Istituti tecnici e professionali), affidate direttamente ai diplomati degli istituti tecnici e professionali che, secondo lo stesso **D.Lgs. 297/94**, erano individuati come Abilitati, poiché in possesso di titoli che **di per sé** “abilitavano” appunto,



alle professioni e di cui l'Amministrazione Scolastica beneficiava e beneficia per le attività di Laboratorio;

in quella fase storica, l'unico strumento che potesse certificare formalmente la capacità, da parte di un docente in qualsiasi area di studio, di trasmettere i propri saperi agli studenti, era il superamento di una prova concorsuale, appunto “**abilitante**” imperniata, per lo più, sulla verifica delle **conoscenze disciplinari** in una dimensione trasmissiva e frontale che, peraltro, connotava il sistema/scuola di quegli anni; ma, nel corso dei decenni, le *performances* richieste al profilo del docente si sono ampliate in relazione alla necessità che la *Funzione docente* estendesse le proprie competenze rispetto ad sistema/scuola più adeguato alle realtà del singolo Alunno/Persona, nella dimensione dell'inclusività, dell'integrazione e della facilitazione educativo/didattica dei processi di insegnamento/apprendimento, rispetto ad un'utenza sempre più eterogenea e complessa, con la conseguenza che tutti i processi di riforma che si sono susseguiti dagli anni novanta fino ai nostri giorni, hanno sistematicamente assorbito ed adottato il principio della valorizzazione della ricerca/azione e dell'approccio educativo/didattico personalizzato, per il tramite dell'utilizzo versatile e flessibile delle varie esperienze docimologiche e didattiche che gli studi pedagogici italiani ed internazionali hanno elaborato;

quanto sopra definito, recentemente, ha trovato soddisfacimento nella comune condivisione della necessità di permettere al docente “in pectore”, una più specifica formazione *ex ante*, di tipo universitario, talché le sperimentazioni delle **SSIS** prima e dell'attuazione dei **TFA** in una seconda fase, hanno creato le condizioni per rappresentarsi quali presupposto atto alla strutturazione di un curriculum comune, universitario, organizzato in una declinazione di specifici **Crediti Formativi**, organizzati a loro volta in ben quattro esami di merito in discipline specifiche (appunto i **24 CFU**), indicate dal citato D.M. 616/2017, tali da garantire un percorso comune di approfondimento disciplinare a chi, **in possesso di un titolo di studio che desse accesso all'insegnamento**, si accingesse a svolgere detta professione;

i 24 CFU, dunque, assumono sostanzialmente valenza di certificazione dell'abilità all'insegnamento perché, essi stessi, sono esito:

a. di un percorso universitario di valenza annuale, per il quale l'aspirante ha dovuto immatricolarsi attraverso la procedura di iscrizione accademica, strutturato in un curriculum di quattro discipline, ciascuna corrispondente a 6 crediti, conseguiti a seguito di superamento di relativo esame universitario di merito, i cui programmi si differenziano, ovviamente, in base all'autonomia didattica ed organizzativa di ciascun Ateneo erogante (con votazione in trentesimi);

b. di un percorso formativo rispondente alle esigenze del docente della Scuola dell'Inclusione, modernizzato e rimodulato nella prospettiva della promozione del successo formativo, appunto, nella *Scuola di Tutti e di Ciascuno*, laddove la *Funzione docente* diventa definitivamente *Didattica laboratoriale*, che in seguito ad una formazione avvenuta mediante un percorso congruo e rispondente alle specifiche della Pedagogia, possa permettere al docente di operare quale soggetto attivo di un *team teaching* opportunamente definito;

difatti, **tutte** le norme di legislazione scolastica attinenti al tema che qui ci interessa, considerano l'abilitazione, di per sé, non un “**concorso a cattedre**” volto ad ottenere il **ruolo** di docente nelle varie discipline, ma una **procedura formativa certificata** che suggella la capacità del docente di *saper insegnare*, capacità che è conseguibile **anche, ma non solo**, in seguito a superamento di un concorso **per esami e titoli** (che conduce, in tal caso, **anche** all'inserimento in una graduatoria di merito, pur in assenza di sufficienti posti destinati all'assunzione diretta con contratto a tempo indeterminato). In tal caso, il superamento delle prove di concorso comporta sia la potenziale



assunzione del candidato, sia il riconoscimento del medesimo di essere abilitato all'insegnamento della disciplina per cui ha concorso. Ciò, in quanto tale superamento di concorso avrebbe potuto generare la stipula di un contratto a tempo indeterminato e, dunque, l'acquisizione dello "status" di docente immesso in ruolo, *alias*, "abile" ad insegnare, cioè abilitato;

ecco allora, la "discrasia" interpretativa del Giudice di "prime cure" nei confronti del dato normativo, in particolare del **D.Lgs 59/2017**, volto a *riordinare, adeguare e semplificare* il sistema di **formazione iniziale e di accesso** nei ruoli di docente nella scuola secondaria, ai fini di valorizzare la professione docente, in attuazione, si ripete, della **L. 107/2015 art.1**, commi 180 e **181, lettera b**; attraverso essi, il legislatore, nel richiedere un requisito specifico per l'accesso a **tutte** le procedure di **reclutamento** docenti, **sostituisce** il termine "abilitazione", con il possesso dei 24 CFU negli specifici settori su indicati e con le modalità già dette: la discrasia consiste proprio nell'aver erroneamente ritenuto che l'abilitazione all'insegnamento, fosse conseguibile **esclusivamente**, attraverso il superamento di un "concorso a cattedre", che, per sua natura, si ripete, è **uno strumento selettivo per l'acquisizione del ruolo (contratto a tempo indeterminato)**, mentre **l'abilitazione all'insegnamento si ottiene ed è certificabile**, attraverso le modalità **ex SSIS, TFA**, e gli attuali **24 CFU** (D.M. 616/2017), che di fatto e di diritto, hanno **assorbito** le "vecchie" SSIS e TFA summenzionate, con la conseguenza che i Docenti che hanno conseguito, come l'odierno ricorrente, il Diploma ITP (equiparato o equipollente) congiuntamente ai 24 CFU, **hanno conseguito il titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella I fascia delle GPS**;

la circostanza indicata nell'impugnata sentenza, secondo cui buona parte della recente giurisprudenza amministrativa sia consolidata in senso sfavorevole al valore abilitante del diploma ITP, non ha impedito che, per contro, sul versante giuslavoristico, moltissimi Giudici di merito sia in primo grado che in appello, abbiano emesso, e continuino ad emettere ordinanze e/o sentenze di accoglimento, basandosi proprio su quanto sopra sostenuto dall'odierno ricorrente (cfr. Tribunale G.L. di: Potenza; Napoli; Siena; Roma; Termini Imerese; Catanzaro; Pavia; Salerno; Cassino; C.d.A. Ancona, quest'ultima dello scorso 13.04.22, in riforma della sentenza G.L. di Ascoli Piceno. Evidentemente le norme di legislazione scolastica vigenti nel nostro ordinamento, ed invocate a sostegno della valenza abilitante del diploma ITP, non **negano** tale valenza, ma anzi la fanno emergere dal loro combinato disposto: il **D.M. 39/98**, c.d. "*decreto D'Onofrio*", che indisse **concorsi abilitanti per ITP**, ma, si badi bene, non per **tutti** gli ITP (*rectius, personale con diploma tecnico/professionale*), bensì **solo** per quel personale che avendo svolto almeno tre di servizio come supplente, aveva ora la possibilità, di essere **immesso in ruolo**; la **L.107/2015 (art. 1 comma 106, 107, 110, 180 e 181)**; il **D.P.R. 19/2016 – art. 3 , 2° comma**; il **D.M. 616/2017**; il **D.Lgs 59/2017**;

il legislatore delle norme citate, soprattutto le più recenti in tema di reclutamento docenti, proprio sulla base della dichiarata finalità di riordino e semplificazione del sistema di formazione e reclutamento docenti, perseguito in particolare dal già menzionato D.Lgs. 59/2017, non ha ritenuto di dover esprimere in **forma esplicita**, la indicata **equipollenza dell'abilitazione conseguita all'esito di PAS, SSIS e TFA**, al possesso dei **24 CFU**, come condizione **sufficiente non solo per l'accesso ai concorsi, ma anche per l'inserimento nelle GPS I Fascia**: non ve n'era bisogno, visto che il dato si ricava, **automaticamente, dal loro combinato disposto** e dalle finalità di principio di detti interventi legislativi; d'altronde, e ragionando "*a contrario*", se così non fosse stato, che senso avrebbe avuto introdurre il requisito della **necessaria** acquisizione di crediti formativi universitari per **accedere** ai concorsi che, si ripete, si bandiscono per accedere ad un **ruolo**, e **non** ad un riconoscimento di competenze, una volta abolite le "vecchie" modalità di abilitazione PAS, SSIS e TFA?! Tuttavia, l'O.M.112/22 di cui l'odierno ricorrente aveva chiesto la disapplicazione, è stata interpretata in senso contrario a tali norme, dal Giudice di primo grado.



In quanto alla valenza dei 24 CFU

- 2) Tale contraddizione è ancora più evidente quando il Giudice di primo grado, accoglie “acriticamente” l’assunto dell’amministrazione resistente in una prospettiva quasi “discriminatoria”, che conduce ad **inficiare** la valenza del titolo dei 24 CFU, considerata arbitrariamente una mera procedura “facilitata” e di scarso valore formativo, mentre detto titolo è esito di un percorso di studi universitari in ambito antropologico/psico/pedagogico e dichiara nell’impugnata sentenza che...”*più volte i percorsi abilitanti sono stati attuati per gli ITP, nel previgente ordinamento, onde chi non volle parteciparvi imputet sibi...*”; l’assunto è del tutto fuorviante, oltre che generico ed impreciso, ed a tal proposito, si pone all’attenzione di codesta Ecc. ma Corte, che le modalità abilitanti finora attivate per gli ITP, ad es. i “**PAS**” (Percorsi Abilitanti Speciali), erano riservati a particolari categorie di Docenti ITP **già in servizio**, che avevano maturato almeno **tre annualità** di contratto a tempo determinato, sicché dette procedure non erano **standardizzate**, ma rappresentavano sostanzialmente delle soluzioni di *sanatoria*, sostitutive degli stessi concorsi a cattedra, con cui il Ministero ha dato risposta, alle istanze di **soggetti precari storici**, che avevano prestato la loro professionalità per la scuola, risalendo gli ultimi interventi in tal senso al 2013 e al 2019; nel caso di specie l’odierno ricorrente, non avrebbe potuto parteciparvi, in quanto non destinatario di contratti a tempo determinato per almeno tre anni. Si aggiunge che i concorsi “**ordinari**” per esami e titoli, sopra menzionati, finalizzati alla diretta assunzione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, essendo indetti con frequenza talvolta decennale, appaiono come procedimenti quasi “una tantum”, non sistematici, e dunque non fruibili ordinariamente perché **non aperti** a tutti gli ITP; d’altra parte, si sottolinea ulteriormente, che per i docenti ITP **non è previsto nessun altro** percorso formativo universitario finalizzato alla certificazione delle summenzionate competenze didattiche, **se non il percorso dei 24 CFU** che, di per sé, per quanto sopra specificato, ed in quanto percorso universitario annuale, definisce, accertandola, la **formale competenza didattica** richiesta al docente;

in ogni caso, se l’accesso alle succitate procedure **concorsuali** (laddove bandite) per gli ITP, a normativa vigente, prevede il **solo** possesso del diploma tecnico e/o professionale, significa che detto titolo, in caso di superamento con utile collocazione in graduatoria di merito, conduce all’**assunzione diretta**, con la conseguenza che i 24 CFU, assumono valore di titolo professionalizzante, che **garantisce e certifica** il possesso delle competenze educativo/didattiche e pedagogiche dell’aspirante docente, analogamente a quanto garantisce e certifica il superamento delle prove concorsuali le quali, in ogni caso, oltre che permettere l’assunzione dell’aspirante collocato in posizione utile rispetto ai posti messi a concorso, ne asseverano le **capacità didattiche e pedagogiche** e, quindi l’**abilitazione all’insegnamento**. Il fatto che i **24 CFU**, congiunti al **diploma ITP**, permettano la partecipazione ai concorsi riservati agli **abilitati (L. 107/2015 e DLgs. 59/2017)**, fa dunque desumere, per evidenti ragioni logiche, che il loro possesso da parte dei diplomati ITP, sia stato considerato dal legislatore **equiparato** all’abilitazione, dunque perfettamente sovrapponibile ad essa, atteso che **requisito** per l’accesso al concorso a cattedre, a normativa vigente, è il **possesso del titolo di studio congiunto all’abilitazione** (cfr. ancora una volta L. 107/2015 cit.);

a tali conclusioni giungono il Tribunale G.L. di Crotone (Sent. 464/2020) e di Salerno (Sent. 108/2020), in aggiunta ai pronunciamenti indicati al punto 1 del presente ricorso. L’odierno ricorrente in possesso di diploma ITP e di 24 CFU, vanta un **titolo di abilitazione**, tenendo conto (si ribadisce, e per la cui ridondanza, si chiede *venia*) che “*Abilitazione all’insegnamento*” significa attestazione della “**capacità di insegnare**”, vale a



dire possesso di quell'insieme di **qualità ed abilità** che rendono un diplomato o laureato un vero e proprio docente, qualità ed abilità che sono state acquisite **in passato**, tramite i percorsi **SSIS, TFA e PAS**, ed **oggi** tramite i **24 Crediti formativi universitari**, si ripete, in specifiche discipline antropo/psico/pedagogiche, secondo la ridefinizione del concetto di "abilitazione" operata dal legislatore delegato del **D.Lgs 59/2017**, in attuazione della **L. 107/2015**, che consentendogli di partecipare ai futuri concorsi **riservati agli abilitati** per il reclutamento dei docenti, **non può non permettergli** l'inserimento nella **I Fascia**, degli abilitati, delle **GPS** e nella **II Fascia**, sempre abilitati, delle **GI**;

assolutamente inconferente appare altresì, a pag. 5 dell'impugnata sentenza, il riferimento ad un non meglio definito "*...esame di Stato...*", che l'aspirante docente dovrebbe superare per ottenere *..."l'abilitazione specifica per una classe di concorso..."*, *..."(esame di Stato), costituito alternativamente o dall'idoneità ottenuta all'esito di un concorso per esami, o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato...*; ci si permette di eccepire a tal proposito, intanto, che la locuzione "esame di Stato", viene utilizzata nel linguaggio scolastico, unicamente per riferirsi **all'esame conclusivo del corso di studi I e/o II ciclo di istruzione** e, nel linguaggio universitario e delle professioni, per riferirsi all'esame per l'esercizio di talune professioni (medico, giornalista, commercialista, biologo, etc.), con una valenza meramente formale, e poi che, al di là delle precisazioni semantiche, il Giudicante esponendo quanto sopra, dimostra, una volta di più, di cadere in quell'errore di fondo che prima si delineava, per come appresso ulteriormente specificato: nessuna fonte, né normativa, ancorché pedagogico/docimologica statuisce che vi sia *..."ontologicamente differenza..."* tra il docente fornito di titolo di accesso (diploma o laurea) congiunto ai 24 CFU, quali requisiti per la partecipazione ad un concorso a cattedre per esami e titoli (che in caso di superamento dà accesso diretto all'assunzione), rispetto ad un docente fornito dei medesimi titoli che voglia inserirsi nelle GPS, dal che si evince che i **24 CFU** assumono valore di abilitazione, **sia** ai fini della partecipazione ai succitati concorsi ordinari, **sia** ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, che, di fatto, si configurano anch'esse come concorso, ma per soli titoli, in quanto esse stesse generano elenchi graduati (ovvero graduatorie);

per come su esposto, sostenere che vi sia **diversità ontologica** tra le due figure di docenti, vorrebbe dire, in una dimensione addirittura surreale, essere miopi ed ignorare che sia i concorsi come **mezzi di reclutamento diretto del personale insegnante di ruolo**, sia le **graduatorie provinciali** e quelle di **istituto** del personale supplente, hanno le **medesime finalità e funzioni**: assegnare tali docenti a **classi** composte da studenti e studentesse, cui occorre trasmettere, si ribadisce, o in qualità di docente ormai "stabilizzato/titolare" di un ruolo, o in qualità di "supplente" ancora non stabilizzato e non di ruolo, gli stessi saperi, conoscenze e competenze formative e disciplinari, attraverso metodologie e tecniche docimologiche. Non si vede pertanto in cosa consisterebbe la differenza delineata dal Giudice di primo grado tra l'accesso ad un concorso **per insegnare con assunzione diretta** (concorso a cattedre per esami e titoli) da parte di soggetto diplomato/laureato che abbia i previsti e necessari 24 CFU, e lo stesso soggetto, con i **medesimi titoli**, che voglia accedere, in attesa di stabilizzarsi con un contratto a tempo indeterminato, nelle **GPS I Fascia e nelle GI II Fascia**, entrambi composte da docenti abilitati!

Sintesi conclusiva

- 3) Alla luce di quanto sopra argomentato e censurato nei confronti della sentenza n. **92/2023 Tribunale G.L. Catanzaro**, si può concludere per come segue:



- A) il Legislatore, all'art. 1 comma 110 **L.107/2015**, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati dal **D.Lgs. 59/2017** e nell'alveo della **L. 107/2015** ha inteso definire normativamente l'abilitazione, richiedendo in particolare con gli artt. 5 e 17 del **D.Lgs. 59/2017**, il possesso dei 24 CFU, quale requisito di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, pertanto **l'abilitazione equivale al possesso dei 24 CFU** di cui all'allegato A del D.M. **616/2017**, con la logica conseguenza che il possesso dei 24 Crediti formativi acquisiti all'esito di un percorso didattico già concluso, equipollente all'abilitazione a norma di legge, non può che consentire al docente l'iscrizione nella I Fascia GPS e nella II fascia GI, riservate entrambe agli abilitati; dunque il G.L. di prime cure ha erroneamente ritenuto di non accogliere la richiesta dell'odierno appellante, di disapplicazione dell'O.M. 112/2022, nella parte in cui ha negato l'inserimento di **Caroleo Claudio** nella I Fascia GPS – Catanzaro per la classe di concorso ITP B06, in aperto contrasto con le norme sopra indicate;
- B) l'abilitazione è stata, fino ad ora, definita come superamento di **TFA, PAS e SSIS**, ma a partire dagli interventi legislativi suddetti, per i concorsi successivi, **non** è più previsto come requisito di accesso, il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso;
- C) ha **valore abilitante il diploma ITP congiunto ai 24 CFU**, ormai sostitutivi dell'abilitazione, come conseguenza della soppressione dei percorsi abilitanti ordinari, in virtù del contenuto intrinseco di detti titoli non solo al fine di accedere ai concorsi, ma anche a quello di accedere alle GPS di I Fascia;
- D) l'inserimento in **I Fascia GPS** dei docenti ITP forniti di 24 CFU, diversamente dai docenti inseriti in graduatorie di merito di concorsi a cattedra, non è strumentale all'**assunzione a tempo indeterminato**, ma solo all'ottenimento di supplenze a tempo determinato, annuali o al termine delle attività didattiche;
- E) secondo le statuizioni delle molteplici e sopra indicate pronunzie dei Giudici del Lavoro di primo e secondo grado che hanno riconosciuto la valenza abilitante dei titoli di studio associati ai 24 CFU, le vigenti disposizioni di legge non lasciano dubbi sull'assoluta equivalenza del possesso di abilitazione specifica, al possesso congiunto di titolo di studio congiunto ai 24 CFU, tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e semplificazione del sistema di formazione e reclutamento dei docenti, perseguiti dal **D.Lgs. 59/2017**, attuativo della **L. 107/2015**, integrando tale possesso congiunto, ai sensi della nuova normativa, condizione sufficiente all'inserimento nella I Fascia GPS e II fascia GI.

TUTTO QUANTO PREMESSO

Il sig. **CAROLEO Claudio**, *ut supra* domiciliato, rappresentato e difeso

RICORRE

alla Corte d'Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro, affinché, *contrariis rejectis*, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) **Accertare e dichiarare**, in riforma della sentenza n. **92 del 1.02.2023 Tribunale di Catanzaro – G.L.** che il sig. **CAROLEO Claudio** è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal **Diploma ITP** (titolo equipollente e/o equiparato) e **24 CFU** con riferimento alla classe di concorso B06 e, di conseguenza, **disapplicare** l'Ordinanza



Ministeriale n.112/2022 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui non riconosce tale valore abilitante per quanto sopra argomentato;

- 2) **ordinare**, per l'effetto, al Ministero dell'Istruzione resistente, di inserire **Caroleo Claudio** nella **I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)** personale docente della Provincia di Catanzaro, per la classe di concorso B06, con posizione spettante in base al punteggio maturato, e nella **seconda fascia** delle graduatorie d'Istituto prescelte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

VISTO il su esteso ricorso in appello;

RITENUTO che nel procedimento possono considerarsi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai contro interessati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica/notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MI di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la richiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO

Il ricorrente **Caroleo Claudio**

CHIEDE

All'Ecc. ma Corte d'Appello adita, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art.151 c.p.c., adottando all'uopo ogni eventuale, ulteriore provvedimento, nel Sito Istituzionale del MI, cui richiedere la pubblicazione degli atti.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile. Ai fini del c.u. si dichiara che il presente ricorso è esente, in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad €. 35.240.

Si producono documenti come da indice.

Catanzaro, 26 maggio 2023

Avv. Veneranda CAROLEO

